

**Oggetto: Ditta BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.r.l. – Via Marzabotto 28 – Campagna Lupia (VE).  
Parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rifiuti inerti, terre e rocce, conglomerato bituminoso.**

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'Amministrazione provinciale di Venezia (di seguito A.C.), con nota n. 13993 del 08/03/2022 (acquisita con prot. ARPAV n. 22686 del 10/03/2022), avviava il procedimento istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la Ditta in oggetto e chiedeva il parere di competenza di ARPAV. Dopo una CdS tenutasi in modalità remota il 05/04/2022, di cui è stato trasmesso il verbale con prot. 21408 del 12/04/2022 (acquisito con prot. ARPAV n. 0035285 del 14/04/2022), codesta agenzia è stata messa nelle condizioni di esprimere il parere di competenza.

Sulla base della documentazione pervenuta, visto anche l'articolo 3 comma 2 lettera h) della L.R. 32/1996, si esprime di seguito il parere per l'applicazione della disciplina End of Waste caso per caso di cui all'art. 184-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. anche in riferimento ai contenuti delle linee guida SNPA n. 41/2022.

### 1) Dati informativi sull'impianto ed autorizzazione vigente.

**Denominazione Ditta:** BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI S.r.l.

**Sede legale:** Via Marzabotto 28 – Campagna Lupia - 30010 (VE)

**Sede dell'impianto:** Impianto mobile

**Autorizzazione vigente:** Autorizzazione al recupero di rifiuti (ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) Determinazione n. 1508/2021

**Attività attuale:** recupero rifiuti inerti non pericolosi (operazioni R12, R5)

**Motivo della richiesta:** Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

**Riferimenti a Decreti Ministeriali:** D.M. 05/02/98, D.M. 69/2018

### 2) Breve descrizione dell'impianto di recupero esistente.

Si tratta di due impianti mobili di recupero rifiuti così denominati:

Impianto n. 1: Gruppo semovente di Frantumazione

Modello Olimpo GI118C

Casa costruttrice: Gasparini

N° di matricola: 20015

Anno costruzione: 2020

Potenzialità massima impianto: 250 t/ora

Impianto n. 1: Gruppo cingolato semovente di Vagliatura

Modello GI 5000 R

Casa costruttrice: Gasparini

N° di matricola: 17014

Anno costruzione: 2017

Potenzialità massima impianto: 180 t/ora

che, attraverso operazioni di tipo meccanico (separazione delle frazioni indesiderate, frantumazione e vagliatura) sono impiegati per realizzare diverse tipologie di EoW, successivamente descritte in dettaglio, da impiegarsi in opere di ingegneria civile.

### 3) Istanza da parte della Ditta

Si tratta di un'istanza di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione all'esercizio, nella quale la Ditta chiede di aggiungere l'operazione R5 ai codici EER 010408, 010413, 101206 e 101208.

#### 4) Verifica delle Condizioni e dei Criteri Dettagliati.

##### Premessa.

Per una più agevole impostazione della presente relazione tecnica, i diversi codici EER che la Ditta intende sottoporre alle operazioni di recupero vengono così schematicamente raggruppati:

- tipologia A: rifiuti da attività costruzione/demolizione (101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904)
- tipologia B: rifiuti da lavorazione di materiali lapidei (010408, 010413)
- tipologia C: rifiuti da attività di produzione di laterizi (101206, 101208)
- tipologia D: pietrisco tolto d'opera (170508)
- tipologia E: conglomerato bituminoso (170302)
- tipologia F: terre e rocce da scavo (170504)
- tipologia G: rifiuti diversi derivati da lavorazione di rifiuti (191209, 191212, 191302)

#### SEZIONE: Rifiuti Inerti per la "Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture" (norma UNI 11531-1).

##### 4.1. Condizioni.

La Ditta, sulla base di quanto riportato negli elaborati trasmessi risulta rientrare, in relazione al processo di recupero proposto, nelle seguenti casistiche:

- **Casistica 1** della tabella 4.3 delle LG SNPA 41/22 per quanto concerne la produzione di aggregati non legati per la costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture per la tipologia A, in quanto riprende il **punto 7.1** del DM 05/02/1998.

Come indicato nelle Linee Guida SNPA n. 41/2022 (tabella 4.3) *"le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi verificate"*.

La condizione c) sui requisiti tecnici per scopi specifici può considerarsi verificata tramite il rispetto della normativa tecnica per la marcatura CE dell'aggregato (UNI EN 13424 e UNI EN 13285) e la norma tecnica che ne disciplina gli usi specifici (UNI 11531-1). La condizione d) sugli impatti ambientali può considerarsi verificata tramite il rispetto del test di cessione nel prodotto finito (miscela di aggregati riciclati non legati). Infatti, come indicato nelle LG SNPA n. 41/2022, la verifica della condizione d) può essere valutata anche tramite l'utilizzo di standard ambientali esistenti.

- **Casistica 3** della tabella 4.3 delle LG SNPA per quanto concerne la produzione di aggregati non legati per la costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture per le **tipologie B, C e D**.

- Nel caso della **tipologia di rifiuti B** la Ditta ha citato di riferirsi al **punto 7.2** del DM 05/02/98. In tale punto è prevista l'attività di recupero *"utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]"*. Tale utilizzo risulta assimilabile a quello previsto per gli EoW prodotti secondo il punto 7.1 e i prodotti seguiranno le specifiche prestazionali della norma UNI 11531-1 (oltre allo standard ambientale del test di cessione), per cui ci si può ricondurre al punto 7.1 del medesimo decreto. Ad ulteriore conferma la norma tecnica UNI (11531-1) di riferimento per la costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture (come corpo del rilevato/sottofondi/colmate-rinterri/stratianticapillari/fondazione non legata/base non legata) prevede questi materiali nella preparazione di miscele di aggregati (*"le miscele di aggregati prevalentemente costituite da [...] elementi lapidei naturali anche derivanti da murature, sfridi di cava o pietrisco tolto d'opera"* – paragrafo 4.2.2). Dal punto di vista merceologico è costituito da pietrisco, ossia materiale litoide affine per pezzatura e consistenza agli aggregati riciclati.
- Nel caso della **tipologia di rifiuti C**, da quanto si è potuto valutare nella documentazione presentata dalla Ditta, si ritiene che per questa tipologia di rifiuti ci si possa riferire al **punto 7.3** del DM 05/02/98. Per analogia



merceologica con i materiali tale utilizzo risulta assimilabile a quello previsto per gli EoW prodotti secondo il punto 7.1, per quanto concerne gli utilizzi sottolineati, per cui l'attività di recupero per l'ottenimento di EoW si può ricondurre al punto 7.1 del medesimo decreto e i prodotti seguiranno le specifiche prestazionali della norma UNI 11531-1 (oltre allo standard ambientale del test di cessione).

- o Nel caso della **tipologia di rifiuti D** la Ditta ha citato di riferirsi al **punto 7.11** del DM 05/02/98. In tale punto è prevista l'attività di recupero "*d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]*". Tale utilizzo risulta assimilabile a quello previsto per gli EoW prodotti secondo il punto 7.1 e i prodotti seguiranno le specifiche prestazionali della norma UNI 11531-1 (oltre allo standard ambientale del test di cessione), per cui ci si può ricondurre al punto 7.1 del medesimo decreto. Ad ulteriore conferma la norma tecnica UNI (11531-1) di riferimento per la costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture (come corpo del rilevato/sottofondi/colmate-rinterri/stratianticapillari/fondazione non legata/base non legata) prevede questi materiali nella preparazione di miscele di aggregati ("le miscele di aggregati prevalentemente costituite da [...] elementi lapidei naturali anche derivanti da murature, sfridi di cava o pietrisco tolto d'opera" – paragrafo 4.2.2). Dal punto di vista merceologico è costituito da pietrisco, ossia materiale litoide affine per pezzatura e consistenza agli aggregati riciclati. È prevista l'analisi preventiva per la classificazione di non pericolosità e riferita ad ogni singolo cantiere di produzione prima dell'attività di recupero. Tale analisi andrà effettuata per lotti omogenei. Andrà posta attenzione, in fase di analisi, alla verifica dell'assenza di amianto. L'assenza di amianto deve essere intesa come assenza di frammenti e di fibre libere e deve essere attestata dal produttore del rifiuto. Il gestore deve verificare che il rifiuto in ingresso sia conforme a tale attestazione.

## 4.2 Criteri dettagliati.

### 4.2.1 Casistica 3:

Criterio dettagliato a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

**TIPOLOGIA B: Rifiuti di rocce da cave autorizzate di cui al punto 7.2 del D.M. 05/02/98.**

**Codici EER:** 010408, 010413.

**Tipologia:** rifiuti di rocce da cave autorizzate.

**Provenienza:** attività di lavorazione dei materiali lapidei.

**Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.

In riferimento al seguente codice EER si osserva quanto segue:

- **EER 010408:** scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.  
Essendo il codice una voce a specchio, prima dell'accettazione sarà effettuata la caratterizzazione per la classificazione di non pericolosità.
- **EER 010413:** Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.  
I rifiuti non devono provenire da sedimentazione dei limi con aggiunta di acceleranti (di tale aspetto deve essere data evidenza nell'omologa).

Per tutti e tre i codici EER (010408 e 010413), poiché nel punto 7.2 del DM 05/02/98, dove è prevista come attività di recupero la realizzazione di rilevati/sottofondi stradali, la stessa è condizionata all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale ("*il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto*") è necessaria la verifica del test di cessione sul rifiuto in ingresso. Tale analisi dovrà essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione; per produzioni omogenee nel tempo, la frequenza potrà invece basarsi su un criterio temporale, prevedendo una periodicità almeno annuale. L'esecuzione del test di cessione per i rifiuti in ingresso non è necessaria quando la cessazione della qualifica di rifiuto avviene senza accorpamento di lotti diversi e/o miscelazione con rifiuti appartenenti agli altri gruppi. Per la miscelazione con altri codici, dovranno essere



rispettate le proporzioni ponderali che garantiscono il contenuto massimo di fini previsto dai prospetti 4a e/o 4b della norma UNI 11531-1.

**TIPOLOGIA C: rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione di cui al punto 7.3 del D.M. 05/02/98.**

**Codici EER:** 101206, 101208.

**Tipologia:** sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti

**Provenienza:** fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati

**Caratteristiche del rifiuto:** prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso

In riferimento al seguente codice EER si osserva quanto segue:

- **EER 101208:** scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- **EER 101206:** stampi di scarto.

Si ritiene che tali codici EER, in base alla documentazione presentata dalla Ditta, rientrino nel punto 7.3 del dm 5/02/98 il quale non prevede come attività di recupero la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali. Si ritiene altresì che come riportato dalla norma uni 11531-1 al paragrafo 4.2.2 *“possono essere presenti contenuti minoritari di laterizi, piastrelle e rivestimenti, calcestruzzi aerati non galleggianti, vetro e conglomerati bituminosi”* tali codici, per analogia merceologica con i codici presenti nel punto 7.1 di tale decreto, possano concorrere alla realizzazione di EOW aggregato riciclato per gli utilizzi previsti dalla norma uni 11531-1, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale. Tale analisi dovrà essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione; per produzioni omogenee nel tempo, la frequenza potrà invece basarsi su un criterio temporale, prevedendo una periodicità almeno annuale. L'esecuzione del test di cessione per i rifiuti in ingresso non è necessaria quando la cessazione della qualifica di rifiuto avviene senza accorpamento di lotti diversi e/o miscelazione con rifiuti appartenenti agli altri gruppi,
- Per la miscelazione con altri codici, dovranno essere rispettate le proporzioni ponderali che garantiscono il contenuto massimo di fini previsto dai prospetti 4a e/o 4b della norma UNI 11531-1.

**TIPOLOGIA D: Pietrisco tolto d'opera di cui al punto 7.11 del D.M. 05/02/98.**

**Codice EER:** 170508.

**Tipologia:** Pietrisco tolto d'opera.

**Provenienza:** Manutenzione delle strutture ferroviarie.

**Caratteristiche del rifiuto:** pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per il 30%.

In merito allo specifico codice EER si riporta quanto segue:

- Deve derivare esclusivamente da attività di lavorazione meccanica.
- Essendo una voce a specchio deve essere caratterizzato preventivamente per dimostrare la non pericolosità del rifiuto.
- L'attività di recupero è vincolata all'assenza di amianto sia artificiale che naturale (pietrisco amiantifero) sul rifiuto in ingresso (sul tal quale). L'assenza di amianto deve essere intesa come assenza di frammenti e di fibre libere e deve essere attestata dal produttore del rifiuto. Il gestore deve verificare che il rifiuto in ingresso sia conforme a tale attestazione.
- Poiché il DM 05/02/98 al punto 7.11.3 lett. d) ed e) prevede *l'”utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) [frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima, anche dell'industri lapidea] (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)”* è necessaria la verifica del test di cessione sul rifiuto in ingresso. Tale analisi dovrà essere riferita



ad ogni singolo lotto di produzione; per produzioni omogenee nel tempo, la frequenza potrà invece basarsi su un criterio temporale, prevedendo una periodicità almeno annuale. L'esecuzione del test di cessione per i rifiuti in ingresso non è necessaria quando la cessazione della qualifica di rifiuto avviene senza accorpamento di lotti diversi e/o miscelazione con rifiuti appartenenti agli altri gruppi.

#### 4.2.1 Casistica 1e 3:

##### **Criterio dettagliato d) Sistema di Gestione**

All'interno del PGO (Elaborato n. A3, rev01, aprile 2022) presentato dalla Ditta, sono riportati i contenuti minimi richiesti dalle LG SNPA 41/2022, non tutti ritenuti esaustivi dalla scrivente Agenza. Nello specifico:

- Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso: è presente una procedura di verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso ovvero *“L'accettazione dei rifiuti presso l'impianto di trattamento avverrà previo controllo della corrispondenza tra il codice CER indicato nel formulario e quanto effettivamente trasportato nel rispetto della conformità all'analisi chimica del rifiuto non pericoloso prevista dalla normativa, in particolare per i codici a specifico. La Ditta accetterà esclusivamente i materiali che è autorizzata a trattare. Nel caso di trasporti non conformi, si provvederà a respingere il carico al mittente e a compilare il registro di gestione”*;
- Verifica delle specifiche tecnico prestazionali del materiale in uscita per lotti: *“Ogni miscela prodotta, per lotti e quantitativi massimi di 3000 mc, testata e risultata conforme ai limiti di ecocompatibilità e alle caratteristiche prestazionali della norma UNI 11531-1 verrà depositata nell'area dedicata posta in prossimità dell'impianto per essere utilizzata/commercializzata; la miscela prodotta sia che i CER non rientrano in quelli previsti dal D.M. 05/02/1998, sia che rientrino, sarà sottoposta ai controlli e test per ottenere la conformità secondo la norma UNI 11531-1”*;
- Definizione del lotto dell'EoW: *“La dimensione massima del lotto dell'EoW è di 3000 m<sup>3</sup>”*;
- Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW: la Ditta non ha argomentato in merito. Si ritiene necessario che per ogni campagna mobile la Ditta identifichi (anche con opportuna cartellonistica) una precisa area destinata ai rifiuti in attesa di certificazione di qualifica EoW (area nella quale il materiale mantiene ancora la qualifica di rifiuto) e quella destinata al deposito dei materiali che hanno già perso la qualifica di rifiuto (EoW). Questo aspetto dovrà essere riportato nel PGO;
- Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti: la Ditta ha pianificato nel PGO queste attività ovvero: *“L'azienda ha predisposto e pianificato procedure documentate per individuare le necessità di addestramento del personale che esegue attività aventi influenza sulla qualità. Tra esse ricordiamo:*
  - *uso e manutenzione di apparecchiature per la produzione;*
  - *svolgimento di tutte le fasi di produzione*
  - *movimentazione e conservazione del prodotto finito;*
  - *uso e manutenzione di apparecchiature di prova e controllo;*
  - *registrazioni sui documenti della qualità.*

*Andrà anche previsto un addestramento rivolto al personale direttivo, che consenta la corretta comprensione del sistema qualità e della strumentazione e tecniche necessarie per una piena partecipazione del personale al funzionamento del sistema stesso. Si dovranno implementare tutte le attività di addestramento, provvedendo all'addestramento stesso con risorse interne ed esterne anche attraverso l'affiancamento a personale più esperto. Apposite registrazioni dell'addestramento effettuato devono essere conservate”*;

- *Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita: sui rifiuti in ingresso “Nel caso di trasporti non conformi, si provvederà a respingere il carico al mittente e a compilare il registro di gestione”*,



azione ritenuta condivisibile. Mentre, per i prodotti in uscita: “La descrizione della non conformità accertata e delle azioni conseguenti deve essere registrata, per evidenziare il problema riscontrato e disporre le eventuali azioni correttive. Nel caso di superamento dei limiti di concentrazioni del test di cessione per la presenza di metalli pesanti, al fine di non dover smaltire tutto il lotto, si procederà alla vagliatura della parte grosso-lana rispetto alla matrice fine, dividendo i cumuli in popolazioni ed eventualmente in sottopopolazioni con esecuzione del test di cessione. Le parti che supereranno verranno smaltite mentre le altre risultate conformi verranno rimesse in lavorazione per formare altre miscele inerti”. La gestione proposta dalla Ditta non si ritiene condivisibile in quanto, con questa procedura, si metterebbe in discussione l’effettività rappresentatività del campione del lotto analizzato. L’unica operazione possibile sarà quella della vagliatura della frazione grossolana dalla frazione fine, ma non la suddivisione in popolazioni o sottopopolazioni.

#### **Criterio dettagliato e) Dichiarazione di conformità**

La Ditta ha presentato un modello di dichiarazione di conformità, ritenuta non del tutto idonea. Alla luce di quanto riportato nelle LG SNPA 41/2022 essa dovrà anche contenere:

- Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto,
- Utilizzo specifico previsto per la sostanza che cessa la qualifica di rifiuto. Non si ritiene esaustivo il solo riferimento al prospetto 4.a della norma UNI 11531-1, dato che in esso vengono riportati usi specifici diversi tra loro (colmate/reinterri, corpo del rilevato, sottofondo). Pertanto nella DoP dovranno essere riportati gli usi specifici e, a seconda del caso, dovrà essere contrassegnato l’uso specifico assegnato al lotto di EoW.

#### **SEZIONE 2: Conglomerato Bituminoso.**

Per quanto concerne il conglomerato bituminoso non si tratta di una valutazione EoW caso per caso (ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3), in quanto esiste già un Decreto Ministeriale a cui fare riferimento, ovvero il DM n. 69/2018, a cui la Ditta deve completamente conformarsi come previsto dal comma 2 dell’art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/06.

A tal proposito, si rimarca che la cessazione della qualifica di rifiuto secondo il DM n. 69/2018 deve avvenire separatamente dagli altri rifiuti gestiti dalla Ditta e si ricorda che, in merito agli usi per aree soggette a traffico di tale EoW, le limitazioni circa il contenuto di materiale bituminoso nelle miscele di aggregati riciclati sono previste dalla norma UNI 11531-1 nei prospetti 4a e 4b. Tale indicazione è altresì riportata nella norma tecnica UNI/TS 11688 “Criteri di qualificazione e impiego del conglomerato bituminoso di recupero proveniente dalla rimozione di pavimentazioni stradali” che ha come scopo “di definire le modalità di gestione del conglomerato bituminoso di recupero al fine di incentivarne il corretto impiego nelle costruzioni stradali, assicurando le prestazioni tecniche dei prodotti”.

L’eventuale miscelazione dell’EoW “granulato di conglomerato bituminoso” con i codici EER riportati nella sezione 1, potrà avvenire nel pieno rispetto del DM 69/2018 e delle norme UNI 13424 e UNI 11531-1.



## SEZIONE 3: Terre e rocce (T&R) per la “Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture” (norma UNI 11531-1). Tipologia F e G

### 4.3 Condizioni

La tipologia delle terre e rocce si inserisce nell’ambito della casistica n. 3 della tabella 4.3 delle linee guida SNPA n. 41/2022, ossia “Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)”.

In questo caso le LG prevedono che “Le valutazioni devono concentrarsi su:

1. *Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti (criterio dettagliato a);*

2. *Criteri dettagliati d) ed e).*

*Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate.*

*Verificare le condizioni c) e d)”*

Per quanto concerne le condizioni a) e b) si può in ogni caso affermare che gli utilizzi specifici delle terre EoW sono riportati sia nel DM 05/02/98, sia nel DPR 120/2017, che, con valenza tecnica più specifica, nella norma UNI 11531-1 al paragrafo 4.1. Vista l’emanazione del punto 7.31bis del DM 05/02/98 e del DPR 120/2017 è evidente che vi sia un mercato di utilizzo delle terre EoW.

In merito alla condizione c) esistono degli standard tecnici, ravvisabili nella norma UNI 11531-1, par. 4.1, che definiscono gli standard prestazionali delle terre. A tal proposito si veda nello specifico il criterio dettagliato c).

La condizione d) sugli impatti ambientali può considerarsi verificata tramite il rispetto del test di cessione di cui all’allegato 3 del D 05/02/98, l’analisi sul tal quale per il rispetto dei limiti (colonna A o B) della Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e il rispetto del limite per i materiali antropici, in quanto, come previsto dalla tab. 4.1 della LG SNPA 41/2022, tale condizione può essere anche valutata anche tramite standard ambientali esistenti.

### 4.4 Criteri dettagliati

#### 4.4.1 a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero.

Il codice EER di rifiuto richiesto dalla Ditta, al netto di quello stralciato dalla stessa, è riportato nella tabella 1, con le relative specifiche e prescrizioni da verificare.



Sede legale

Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia  
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288  
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.vi  
www.arpa.veneto.it

pag. 7 di 13

UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti

Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia  
Tel. +39 0422 558646 e-mail: ats@arpa.veneto.it  
PEC: dapve@pec.arpa.vi

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

STEFANIA TESSER

ai sensi dell’art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2022 / 31889 del 01/06/2022

## Requisiti dei rifiuti in ingresso.

Tabella 1 Codice EER ammissibile e relative caratteristiche e prescrizioni.		
Codice EER (Decisione 955/2014)	Descrizione codice EER (Decisione 955/2014)	Caratteristiche e prescrizioni
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	<p><b>Origine:</b> Terre e rocce derivanti da attività di scavo. Sono esclusi da questa definizione i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti pre-esistenti.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> il contenuto di materiali di riporto di origine antropica (così come definiti all'art. 3 del D.L 2/2012)<sup>1</sup> deve essere inferiore al 50% in peso. È ammessa l'attribuzione del codice EER 170504 ad una terra contenente una percentuale di materiale antropico superiore al 20%<sup>2</sup>, solo nel caso in cui si tratti di un riporto storico rinvenuto in sede di scavo e sia esclusa la presenza di materiali derivanti da attività di demolizione svolte in sito. Tale aspetto deve essere evidenziato nella documentazione tecnica che accompagna il rifiuto. Nel caso di interventi di demolizioni con significativa quantità di terra, al codice andrà attribuito il codice EER 170904 e l'eventuale terra separata dal materiale da demolizione dovrà essere avvisato a smaltimento</p> <p><b>Prescrizione:</b> l'attività di recupero sarà indirizzata a separare la frazione di materiale antropico.</p>
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Si tratta di terra separata per via meccanica da un altro impianto di trattamento rifiuti. Le sue caratteristiche devono corrispondere alla definizione di terre e rocce sopra riportata.
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	Si tratta di terra mista a materiali litoidi anche di origine antropica derivante da attività di bonifica mediante operazioni di separazione meccanica. Le analisi in ingresso previste nella presente linea guida dovranno essere effettuate sulla porzione di terra costituente il rifiuto. Le analisi in ingresso, riferite alla tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del TUA e previste nella presente linea guida, dovranno essere effettuate sulla porzione di terra costituente il rifiuto.

In tabella 2 sono riportati i requisiti in ingresso dei rifiuti costituiti da terre e rocce.

Tabella 2 Requisiti in ingresso dei rifiuti costituiti da terre e rocce.	
Codice EER	Prescrizioni sui rifiuti in ingresso
170504, 191209, 191302	Non potranno essere sottoposte a recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto le terre e rocce che superano i <b>limiti di colonna B</b> di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>3</sup>
	Le partite di terre e rocce entro colonna A dovranno essere <b>gestite separatamente</b> da quelle comprese tra colonna A e B.
	Dovrà essere effettuata <b>in ingresso la verifica</b> del rispetto dei limiti per il <b>test di cessione (Allegato 3, DM 05/02/98)</b> , in quanto al punto 7.31bis.3 lett. b) è previsto che <i>"il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 [...]"</i> .

<sup>1</sup> Matrici materiali di riporto sono definite "una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri".

<sup>2</sup> Il valore del 20% di materiale di origine antropica, definito dal DPR 120/17 come limite per considerare le terre e rocce da scavo sottoprodotti, deriva dalla definizione di Tecnosuoli del sistema di classificazione dei suoli della WRB (World Reference base for soil resources, 2012), che prevede, come una delle possibilità per definire un tecnosuolo la presenza di materiali artificiali in percentuale superiore al 20.

<sup>3</sup> Questa limitazione risiede nel fatto che la Ditta non è dotata di tecnologia specifica alla rimozione di inquinanti (ad esempio soil washing, ossidazione, desorbimento termico ecc.).

	Dovrà essere attestata l' <b>assenza di amianto</b> . L'assenza di amianto deve essere intesa come assenza di frammenti e di fibre libere e deve essere attestata dal produttore del rifiuto. Il gestore deve verificare che il rifiuto in ingresso sia conforme a tale attestazione.
	Dovrà essere determinata la percentuale di <b>materiali di riporto di origine antropica</b> <sup>2</sup> secondo le metodiche previste dal DPR 120/17 Allegato 10. Il contenuto di materiali antropici deve essere inferiore al 50%. Qualora il contenuto sia superiore al 20% il rifiuto deve essere sottoposto ad operazioni di separazione meccanica.
	Deve essere evidenziata nella documentazione in ingresso che nel cantiere è stata <b>evitata la commistione</b> tra terre e rifiuti provenienti da attività di demolizione.
	Dovrà essere preliminarmente attestata la <b>non pericolosità</b> ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., essendo questo codice con voce a specchio.

#### 4.4.2 b) Processi e tecniche di trattamento consentiti.

##### **Premessa**

Le terre e rocce devono essere gestite separatamente dai rifiuti inerti. Questo è dimostrato dal fatto che la norma tecnica prestazionale UNI 11531-1 prevede specifiche tecniche e distinte sezioni e tabelle con parametri prestazionali differenti per le due tipologie di materiali/rifiuti: terre (paragrafo 4.1 e prospetti 1 e 2) e miscele di aggregati riciclati (paragrafo 4.22 e prospetti 4a e 4b). Inoltre nell'ambito degli aggregati riciclati la presenza di terra è considerata come un'impurità o frazione estranea (vedi prospetti 4a e 4b).

##### **Trattamenti consentiti**

È ammessa anche la cessazione della qualifica di rifiuto tramite sola verifica analitica (caso 1, vedi tabella 3).

Sono consentite le operazioni manuali di selezione e meccaniche di selezione, frantumazione, vagliatura, deferrizzazione (caso 2, vedi tabella 3).

L'operazione di recupero è R5.

##### **Casistiche**

Possono presentarsi quindi 2 casistiche nella gestione dei rifiuti da terre e rocce (vedi tabella 3).

Tabella 3 Trattamenti delle terre e rocce e frazioni da esse esitanti			
CASI	Descrizione	Trattamenti e cessazione della qualifica di rifiuto	Frazioni generate dal trattamento
<b>CASO 1</b>	Rifiuto costituito da terre e rocce (T&R) che non necessita di operazioni meccaniche di vagliatura	Nessun trattamento. Caratterizzazione analitica secondo paragrafo 4.4.3)	Nessuna
<b>CASO 2</b>	a Rifiuto costituito da T&R in cui la frazione grossolana è prevalente ( <u>indicativamente</u> terre con passante al vaglio > 2 mm, superiore al 50% in peso)	Vagliatura opzionale	- Una (o più) frazione/i grossolana/e ( <b>sopravaglio</b> ): o <b>Naturale</b> : è costituita da sassi, ciottoli da utilizzare come materiale naturale. Questa casistica può essere ammessa quando dall'analisi preliminare sulle T&R rifiuti in ingresso emerge che vi sia assenza di materiali di riporto antropici o <b>Antropica</b> : è costituita da aggregati di origine
	b Rifiuto costituito da T&R in cui la percentuale di materiale antropico è > del 20%	Vagliatura obbligatoria	

				prevalentemente antropica o mista antropica e naturale. - Una frazione fine ( <b>terra – sottovaglio</b> )
--	--	--	--	---

4.4.3 c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.

In tabella 4 sono riportati gli standard tecnico-prestazionali ed ambientali delle frazioni esitanti o meno dal trattamento delle terre e rocce. Il riferimento prestazionale per gli usi non legati è dato dalla norma UNI 11531-1. Ai fini della caratterizzazione e classificazione degli aggregati naturali e riciclati (esitanti dal trattamento delle e rocce) e della marchiatura CE, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011, trovano applicazione altresì la norma UNI EN 13242 e la UNI EN 13285, in caso di miscelazione di diverse frazioni granulometriche. Il riferimento prestazionale per le terre per usi non legati è dato dalla norma UNI 11531-1. La norma UNI 11531-1, nell'ambito della "Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture" e nell'attuale revisione, prevede i seguenti usi specifici:

- **Terre** (par. 4.1): colmate, strati anti-capillari, corpo del rilevato, sottofondo, corpo dei rilevati ferroviari e per lo strato super-compattato e sovrastruttura stradale;
- **Aggregati naturali** (par. 4.2.1 – prospetti 3a/3b): corpo del rilevato, sottofondo, super-compattato, strato anti-capillare, fondazione non legata, base non legata;
- **Aggregati riciclati** (par. 4.2.2– prospetti 4a/4b): colmate/rinterri, corpo del rilevato, sottofondo, strato anti-capillare, fondazione non legata, base non legata.

A proposito dell'utilizzo, previsto dal prospetto 4a della norma UNI 11531-1 "Colmata/rinterro" per la miscela di aggregati riciclati non legati e dal punto 4.1.1 della medesima norma per le terre, esso non va inteso unicamente e in modo restrittivo come un intervento nell'accezione prevista dal paragrafo 3.4.12 della norma UNI 11531-1 (ossia connesso a "funzioni accessorie per l'opera" del corpo stradale).

Inoltre qualora la colmata/rinterro avvengano nell'ambito di un **recupero ambientale** (inteso come "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici" ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata all'approvazione da parte dell'Autorità Competente di un apposito progetto che valuti "la compatibilità - dell'EoW - con le caratteristiche chimico fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare" (art. 5, comma 2, lett. d) del DM 05/02/1998).

**La dimensione del lotto non deve superare i 3.000 mc.**

#### Marchatura CE

Le frazioni aggregati naturali e aggregati riciclati (sopravagli) esitanti dalle operazioni di trattamento meccanico delle terre e rocce possono essere sottoposti a marchiatura CE secondo la norma UNI EN 13242 ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011.

#### Stoccaggio dell'EoW.

Data la natura dell'EoW il tempo di stoccaggio è quello corrispondente agli spazi di stoccaggio autorizzati dall'AC e definiti nelle singole campagne mobili.



Tabella 4. Standard tecnico-prestazionali ed ambientali delle frazioni esitanti dal trattamento delle terre ai fini della cessazione della qualifica di rifiuti				
CASO	Frazioni generate dal trattamento	Usi	Standard tecnico-prestazionali	Standard ambientali
CASO 1 e CASO 2a senza vagliatura	Nessuna	Uso nella costruzione e manutenzione di infrastrutture civili ai sensi della <b>norma UNI 11531-1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Par. 4.1. UNI 11531-1</li> <li>Prospetto 1 e 2 (ove pertinente) UNI 11531-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiali di riporto antropici: &lt; 20% (All. 10 DPR 120/17)</li> <li>CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 (Colonna A o B)</li> <li>Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98</li> </ul>
CASO 2a con vagliatura e CASO 2b	Sopravaglio/i Grossolano/i "Naturale/i"	Uso nella costruzione e manutenzione di infrastrutture civili ai sensi della <b>norma UNI 11531-1</b>	Produzione di miscele non legate di aggregati naturali: <ul style="list-style-type: none"> <li>Par. 4.2.1 UNI 11531-1</li> <li>Prospetti 3a/3b UNI 11531-1</li> </ul>	Nessuno
	Sopravaglio/i Grossolano/i "Antropico/i"	Uso nella costruzione e manutenzione di infrastrutture civili ai sensi della <b>norma UNI 11531-1</b>	Produzione di miscele non legate di aggregati riciclati: <ul style="list-style-type: none"> <li>Par. 4.2.2. UNI 11531-1</li> <li>Prospetti 4a/4b UNI 11531-1</li> </ul>	Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98
	Sottavaglio fine - Terra	Uso nella costruzione e manutenzione di infrastrutture civili ai sensi della <b>norma UNI 11531-1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Par. 4.1. UNI 11531-1</li> <li>Prospetto 1 e 2 (ove pertinente) UNI 11531-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiali di riporto antropici: &lt; 20% (All. 10 DPR 120/17)</li> <li>CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 (Colonna A o B)</li> <li>Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98</li> </ul>

4.4.4 d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione di qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.

La Ditta dichiara: "nel caso di superamento dei limiti di concentrazioni del test di cessione per la presenza di metalli pesanti, al fine di non dover smaltire tutto il lotto, si procederà alla vagliatura della parte grossolana rispetto alla matrice fine, dividendo i cumuli in popolazioni ed eventualmente in sottopopolazioni con esecuzione del test di cessione. Le parti che supereranno verranno smaltite mentre le altre risultate conformi verranno rimesse in lavorazione per formare altre miscele inerti". La gestione proposta dalla Ditta non si ritiene condivisibile in quanto, con questa procedura, si metterebbe in discussione l'effettività rappresentatività del campione del lotto analizzato. L'unica operazione possibile sarà quella della vagliatura della frazione grossolana dalla frazione fine, ma non la suddivisione in popolazioni o sottopopolazioni.

4.5.5 e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

La Ditta ha presentato un modello di dichiarazione di conformità, ritenuta non del tutto idonea. Alla luce di quanto riportato nelle LG SNPA 41/2022 essa dovrà anche contenere:

- Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto,
- Utilizzo specifico previsto per la sostanza che cessa la qualifica di rifiuto. Non si ritiene esaustivo il solo riferimento al prospetto 4.a della norma UNI 11531-1, dato che in esso vengono riportati usi specifici diversi tra loro (colmate/reinterri, corpo del rilevato, sottofondo). Non solo, essendo intenzione della Ditta realizzare EoW rientranti nella categoria terre, per questo particolare EoW, dovranno essere riportati i precisi riferimenti che la norma UNI 11531-1 per l'utilizzo di questi materiali. Pertanto nella DoP dovranno essere riportati gli usi specifici e, a seconda del caso, dovrà essere contrassegnato l'uso specifico assegnato al lotto di EoW.

#### 4.5 Codici non ammessi alle operazioni di recupero

Nella "RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 184-ter PER OTTENERE EoW, data: aprile2022"

Tabella A					
MATERIALI DI RIFIUTO AMMISSIBILI IN ENTRATA ALL'IMPIANTO					
Decreto 77/2021 Allegato III elenco rifiuti CER non previsti dal Decreto 5.2.98 per la produzione di EoW	Definizione	Provenienza e processo che ha generato il rifiuto	Compatibilità con il prodotto ottenuto: 1) compatibilità tecnico prestazionale; 2) compatibilità ambientale in funzione dell'uso.	Indicare le caratteristiche del rifiuto: 1) chimiche; 2) fisiche; 3) merceologiche; 4) potenziale presenza di sostanze inquinanti.	NOTE: evidenziare particolarità, tipo codici "generici" XXXX99. Specificare ulteriori caratteristiche chimico fisiche ecc.
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti (es. centrifugazione/disidratazione dei fanghi di perforazione)	1) Compatibilità analoga ad altri inerti di cava – analisi fisica e geotecnica secondo UNI 11531 2) conformità al test di cessione –DM 186/2006	Miscela di materiali litoidi da ghiaie a sabbie fini: 1)granuli di ghiaie e sabbie; 2) granuli del diametro tra 63 mm e 0,063 mm;	Materiale da grossolano a fine che deve essere miscelato per produrre una miscela di inerti idonea. Può essere miscelato con altri rifiuti inerti per ottenere le caratteristiche richieste.

Tabella b				
PROCESSI E TECNICHE DI TRATTAMENTO CONSENTITI				
CER	Indicare l'attività di recupero (da R2 a R9)	Indicare il processo e tecnica di trattamento	Indicare eventuali parametri da monitorare per raggiungere: 1) standard tecnici; 2) standard ambientali del prodotto finito.	Indicare eventuali parametri di processo da monitorare, se previsti
191212	R5-R12	vagliatura	1)Miscela non legate di aggregati riciclati che dovranno rispettare i requisiti prestazionali previsti dalla norma UNI 11531-1 (prospetti 4a e 4b) 2)test di cessione DM 186/2006	Controllare il contenuto di materiale fine nella miscela. Miscelazione con altri rifiuti inerti per ottenere le caratteristiche richieste

Mentre nel "PGO – PIANO DI GESTIONE OPERATIVA DEI RIFIUTI PER OTTENERE EoW, data aprile 2022" la Ditta riporta: "Rifiuti diversi derivati da lavorazione di rifiuti, costituiti da minerali (sabbia, rocce), rifiuti misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica.

Codice CER: 191209, 191212, 191302



Tipologia: sabbia e ghiaia, rifiuti inerti misti.

Provenienza: processo di vagliatura o pulizia di altri rifiuti.

Caratteristiche del rifiuto: miscele di sabbia, altri inerti, ghiaie.

L'utilizzo per la realizzazione di sottofondi e sovrastrutture stradali è ammesso per analogia con gli aggregati naturali di matrice sabbiosa e ghiaiosa.

L'attività di recupero dovrà prevedere, se necessario, una separazione preliminare di eventuali frazioni estranee presenti ancora nel rifiuto in ingresso, al fine di rendere i rifiuti conformi ai contenuti massimi previsti dai prospetti 4a e 4b della suddetta norma UNI 11531-1 per i parametri FL (materiale flottante) e X (altro: legno, plastica, metalli, ed altri materiali non galleggianti non litoidi)."

Se, per i codici 191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce) e 191302 (rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301), la descrizione riportata dalla Ditta può essere ritenuta sufficiente, lo stesso non si può dire per il codice 191212.

In base al Dlgs. 152/2006 il codice appartiene alla famiglia 19 12 "rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti", e nello specifico 191212 "Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi di cui alla voce 191211, non meglio descritta all'interno della documentazione esaminata.

Il DM 05/02/98 annovera tale codice EER soltanto al p.to 14 "rifiuti recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di CDR", senza riferirsi in maniera esplicita ad applicazioni in opere di ingegneria civile.

Inoltre, sulla base delle evidenze scientifiche riportate nel progetto europeo "Horizon 2020: New Circular Economy Business Model for More Sustainable Urban Construction No. 776751" che ha portato alla pubblicazione del documento D5.5 -End of waste criteria protocol for recycled waste used as aggregates"4 il codice in esame presenta queste caratteristiche: "An excess of Nickel, Antimony, Zinc and Sulphates was detected, making it not possible to use it in unbound applications due to potential environmental contamination. Based on chemical analysis this waste material is applicable only for geotechnical composites with addition of other waste-based material (e.g., clay, dredging spoil, ashes) or other natural materials for immobilisation of potential toxic substances in material".

Pertanto, in base alle condizioni sopra riportate, si ritiene di non ammettere alle operazioni di recupero il codice EER 191212.

## 5 Conclusioni.

In conclusione si ritiene che le tipologie di rifiuti inerti riportati al paragrafo 4 possano cessare la qualifica di rifiuto in conformità all'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle LG SNPA n. 41/2022, ad esclusione del codice 191212, secondo quanto indicato dalla Ditta nella documentazione dell'istanza di rinnovo con modifica dell'autorizzazione e in quella integrativa e fatte salve le precisazioni e prescrizioni contenute nel presente parere. A seguito dell'emanazione dell'Atto autorizzativo il PGO andrà modificato con le indicazioni previste nel presente parere.

Il dirigente  
dr. ssa Stefania Tesser

Responsabile del procedimento: dr.ssa Stefania Tesser

Responsabile dell'istruttoria: ing. Enrico Mantoan tel. 0422/558652 mail: enrico.mantoan2@arpa.veneto.it

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

4 <https://cordis.europa.eu/project/id/776751>



Sede legale

Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia  
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288  
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.vi  
www.arpa.veneto.it

pag. 13 di 13

UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti

Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia  
Tel. +39 0422 558646 e-mail: ats@arpa.veneto.it  
PEC: dapve@pec.arpa.vi

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

STEFANIA TESSER

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2022 / 31889 del 01/06/2022